UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE

LESA via Portici 2 - C.F. 90009820037



UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO BASSO LAGO MAGGIORE

--00000-



R.C.D. n. 5/3 /A -----

Concessione demaniale n. B/O/ 476 del 30/11/2020 -----

CONCESSIONE DEMANIALE

DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO DELLO STATO

(D.Lgs. 112/98 – L.R. 2/2008 e s.m.i. – Regolamento Regionale n. 13/R del 28/07/2009)

Concessione demaniale ordinaria di beni del demanio lacuale dello Stato del

lago Maggiore nel Comune di Belgirate alla ditta RATCHEV DIMITAR

NIKOLAEV: N. 1 BOA PER ORMEGGIO UNITA' DI NAVIGAZIONE

DI LUNGHEZZA DA 6,00 METRI A 8,00 METRI (art. 10 comma 1 lette-

ra g) Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.) – attività d'uso:

PRIVATE DA DIPORTO,-----

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO DEMANIO

- richiamata la Convenzione n. 333/A del 7.07.2017 per la Gestione Associata

delle funzioni conferite in materia di navigazione interna e demanio idrico

della navigazione interna della Regione Piemonte, sottoscritta tra l'Unione di

Comuni Collinari del Vergante ed i comuni di Castelletto Sopra Ticino, Dor-


melletto e Arona;-----

- vista l'istanza di Concessione Demaniale Ordinaria presentata in data

3.08.2020 (Prot. 5126) da:-----

RATCHEV Dimitar Nikolaev, nato in Bulgaria, il 10.04.1969, residente in Minusio (Svizzera), Via R. Simen n. 65 (c.f. RTC DTR 69D10 Z104D), intesa ad utilizzare e quindi mantenere posizionata n. 1 boa di ormeggio nello specchio acqueo antistante al foglio 1, mappale 93 del CT del Comune di Belgirate, ad uso << private da diporto, scali, approdi, ormeggi>>; ------- visto il parere favorevole alla posa di nuova boa di ormeggio per unità nautica rilasciato dal Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca con Prot. 102/20 del 15.09.2020; ------- visto la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 683 del 6.10.2020 di nulla osta ai "fini della disciplina della navigazione" per la posa di n. 1 boa ormeggio identificata con la sigla BL26; ------ vista la determinazione del Responsabile del Servizio n. 684 del 6.10.2020 con la quale si è disposta l'assegnazione dello specchio acqueo antistante al foglio 1, mappale 93 del CT del Comune di Belgirate, per il posizionamento di n. 1 boa di ormeggio identificata con la sigla BL26, in favore del Sig. Ratchev Dimitar Nikolaev; ------ visto il Codice della navigazione, R.D. 30.03.1942 n. 327;------ visto il "Regolamento per la navigazione interna", D.P.R. 28.06.1949 n. 631; - vista la l.r. n. 2/2008 e s.m.i.;------ visto il Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i. per l'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese;------ richiamato il Regolamento per la gestione delle funzioni conferite alla Gestione Associata e le modalità operative per l'esercizio delle stesse, approvato con deliberazione n. 3 del 23.02.2011 dalla Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore.-----

2/2008 del 17.01.2008 "Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali", al Sig.: -----RATCHEV DIMITAR NIKOLAEV, nato in Bulgaria, il 10.04.1969, residente in Minusio (Svizzera), Via R. Simen n. 65 (c.f. RTC DTR 69D10 Z104D), di:---utilizzare e quindi mantenere l'occupazione di un'area appartenente al Demanio della Navigazione Interna Piemontese mediante n. 1 boa di ormeggio. identificata con la sigla BL26, nel Comune di Belgirate (VB) nello specchio acqueo antistante al foglio 1, mappale 93, per la seguente tipologia di concessione "Boe per ormeggio unità di navigazione di lunghezza da 6,00 metri a 8,00 metri" (art. 10 comma 1 lettera g) D.P.G.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.), al di fuori delle zone portuali,----in via ordinaria dal 2020 al 31.12.2028 (ai sensi dell'art.11, comma 4 del Regolamento regionale n. 13/R del 28 luglio 2009), ----per la seguente attività d'uso: private da diporto, scali, approdi, ormeggi,



Salvo diversa disposizione i pagamenti dovranno essere effettuati tramite versamento su conto corrente postale dedicato e le relative quietanze, in originale e/o copia conforme, dovranno essere trasmesse all'Amministrazione preposta. La causale di versamento dovrà contenere gli elementi identificativi del Concessionario, la tipologia di concessione del bene, il numero di riferimento del bene (se esistente), il foglio e la particella catastale, l'annualità del canone.----Art. 3 – Ai sensi della deliberazione n. 19 del 26.10.2011 della Conferenza degli Amministratori nulla è dovuto a titolo di "garanzia" a tutela della corretta occupazione dei beni del demanio idrico piemontese.-----Art. 4 – L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di modificare nel tempo, la localizzazione del manufatto oggetto di concessione.-----Art. 5 – Il Concessionario si obbliga ad eseguire, a sua cura e spese, tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, che si rendessero necessarie durante il periodo di validità della concessione, nonché sostenere gli oneri di contribuzione di qualsiasi natura gravanti sul bene concesso. In particolare il Concessionario dovrà mantenere in efficienza i sistemi di ancoraggio esistenti che dovranno essere di lunghezza sufficiente e/o dovranno essere adottati idonei dispositivi in modo da permettere il galleggiamento sulla superficie dell'acqua anche nel caso di massima escursione del Lago, garantendo la massima solidità degli stessi in modo da evitare pericolo di deriva.-----Il Concessionario rimane in oltre obbligato al rispetto delle norme di cui al "Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali" approvato con D.P.G.R. n. 1/R del 29.03.2002. -----Art. 6 – Sono vietate la subconcessione e ogni cambiamento del rapporto che possa alterare le modalità di utilizzazione del bene. I rari casi di subconces-



sione e di trasferimento della concessione sono contemplati dalla normativa				
vigente e sono soggetti a preventiva autorizzazione del concedente				
Il Concessionario in casi eccezionali e per periodi determinati, previa autoriz-				
zazione dell'Autorità concedente, può affidare ad altri soggetti la gestione				
dell'attività oggetto della concessione.				
Previa autorizzazione dell'Autorità concedente può altresì essere affidata ad				
altri soggetti la gestione delle attività secondarie nell'ambito della concessione				
Art. 7 – Il Concessionario non potrà arrecare alcuna innovazione o trasforma-				
zione del bene senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione con-				
cedente, che si riserva comunque la facoltà di accertare la necessità e				
l'opportunità di tali interventi. Al termine della concessione, le opere autoriz-				
zate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite ed iscritte senza compenso				
alcuno al patrimonio del Demanio dello Stato, salva la facoltà				
dell'Amministrazione concedente di chiedere il ripristino allo stato originale,				
da compiersi a cura e spese del Concessionario				
Art. 8 – L'Autorità concedente può dichiarare la decadenza del Concessiona-				
rio:				
- per il mancato regolare pagamento del canone;				
- per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;				
- per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da				
norme di legge o di regolamenti;				
- per mutamento sostanziale non autorizzato dello stato, dell'uso e dello				
scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;				
- per la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene con-				
cesso				

Il Concessionario può recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso scritto e motivato all'Autorità concedente, almeno 180 giorni prima della fine dell'anno in corso.----Art. 9 - Il Concessionario, dal momento del rilascio della concessione, assume gli obblighi di diligenza e di vigilanza circa l'uso del bene concesso ed assume tutte le responsabilità per danni da esso derivanti (anche verso terzi).----Il Concessionario assume ogni responsabilità civile, penale, fiscale, amministrativa della gestione della struttura, sollevando e mallevando l'Autorità concedente da ogni pretesa di terzi al riguardo. La responsabilità permane anche dopo la scadenza, per i fatti verificatisi nel corso della concessione.----Il concedente mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva per eliminare situazioni di pericolo o, in ogni caso, dannose per l'uso pubblico del Demanio. Il costo degli interventi sostitutivi saranno posti a carico del Concessionario.----Art. 10 - La presente concessione si intende assentita senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi. Il Concessionario è tenuto e si impegna a tenere sollevato ed indenne il concedente da ogni azione o molestia, anche giudiziale, posta in essere da terzi e che possa insorgere nell'esercizio o nell'uso della concessione medesima.----Art. 11 - Per pubblico interesse e nel rispetto della normativa vigente, il concedente può variare le modalità indicate dagli articoli precedenti ed il Concessionario deve attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.-----L'Autorità concedente può revocare la concessione anche anteriormente alla

scadenza, qualora il bene o il diritto concesso occorra per ragioni di pubblica

utilità senza che per tale fatto il Concessionario possa pretendere alcun com-
penso e nulla eccepire. La revoca va esercitata con preavviso di trenta giorni
precedenti la data in cui il rilascio del bene deve avere esecuzione
Art. 12 - Tutte le spese del presente atto e quelle accessorie sono ad esclusivo
carico del Concessionario. Il presente atto viene redatto in forma di scrittura
privata non autenticata, da registrarsi solo in caso d'uso
Art. 13 – Il Concessionario si impegna a segnalare tempestivamente al con-
cedente ogni variazione di domicilio
Art. 14 – Ai fini dell'efficacia della presente concessione, entro 30 giorni dal
ricevimento del presente atto, il Concessionario si impegna ad inviare
l'originale dello stesso munito della dichiarazione di accettazione degli obbli-
ghi contenuti e degli estremi di registrazione (ove necessario). Tale data costi-
tuisce momento di consegna formale del bene. Il Concessionario pertanto di-
chiara di aver preso visione del bene in oggetto e di accettarlo nella consisten-
za e nello stato di fatto in cui si trova.
Art. 15 – Qualora la normativa in materia sui beni demaniali lo permetta e ve
ne siano i presupposti, il Concessionario può chiedere il rinnovo della conces-
sione. In tal caso il Concessionario dovrà dare formale preavviso non oltre
180 giorni antecedenti la scadenza della concessione, affinché vi possano es-
sere i tempi tecnici per il rilascio del nuovo provvedimento entro il 31 Dicem-
bre dell'anno di scadenza. L'istanza di rinnovo è comunque assoggettata alla
stessa procedura prevista per il rilascio di un nuovo titolo concessorio, ivi
compresa la pubblicità dell'istanza volta a raccogliere, non solo opposizioni e
osservazioni, ma anche eventuali ulteriori domande concorrenti
Art. 16 – Scaduta la concessione il Concessionario restituisce il bene.


Dell'atto viene redatto verbale, sottoscritto dalle parti, riportante anche lo stato del bene consegnato.-----Allo scadere della concessione il Concessionario deve restituire il bene nelle condizioni originarie, fatti salvi gli interventi di manutenzione autorizzati.----Entro 15 giorni dalla scadenza, salvo rinnovo o proroga della concessione ove ammissibili, gli immobili, sono riconsegnati all'Autorità concedente.-----In caso di inadempienza, la Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore provvede in via di autotutela con ordinanza di rilascio ed esecuzione d'uffi-Non compete al Concessionario, nel corso della concessione o alla scadenza, compenso, indennizzo o risarcimento alcuno né per eventuali migliorie apportate ai beni o al servizio, né per nuove strutture e impianti realizzati, né per avviamento; è escluso sin d'ora ogni diritto di prelazione su future concessio-Art. 17 - Per tutto quanto non contenuto nel presente atto, anche se non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa esistente in materia, in particolare al R.D. 30/03/1942, n. 327 «Codice della navigazione», al D.P.R. 8/06/1949, n. 631 «Regolamento di Navigazione interna», alla L.R. 17/01/2008 n. 2 ed al Regolamento regionale sulla disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese vigente.----Lesa lì, 30 11/20 Il Responsabile del Servizio Geom. Melone Renato



Il sottoscritto Ratchev Dimitar Nikolaev (c.f.: RTC DTR 69D10 Z104D), avente le generalità e il domi-

cilio di cui sopra, dichiara di aver letto tutti gli articoli del presente atto e di accettare tutte le condizioni in esso riportate. Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, approva espressamente gli articoli: 2 (quantificazione del canone ed obbligo comunicazione sostituzione natante), 4 (modifica posizione boa), 6 (divieto di subconcessione), 7 (divieto di compiere innovazioni), 8 (decadenza del Concessionario), 9 (responsabilità del Concessionario), 10 (responsabilità giudiziale), 11 (variazioni per pubblico interesse), 12 (spese atto), 14 (efficacia della concessione), 15 (rinnovo della concessione), 16 (restituzione del bene)

cessionario), 9 (responsabilità de	1 Concessionario	o), 10 (responsabilità giudiz	ziale), 11 (variazioni per
pubblico interesse), 12 (spese atto), 14 (efficacia d	lella concessione), 15 (rinno	vo della concessione), 16
(restituzione del bene)		Ω	
		M	
	·		·
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·



Estratto di mappa (foglio 1)



Vista aerea

Planimetria - Scala 1:2000

